



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI  
DAI REQUISITI DI TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE  
RICHIESTE DA MTS S.P.A.**

**IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE MERCATI**

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni (TUF);

VISTO, in particolare, l'art. 74, comma 4, del suindicato decreto legislativo, il quale prevede che i provvedimenti di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziatore sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;

VISTE le note di MTS S.p.A. del 5 giugno 2017 e del 13 e 15 marzo 2018, con le quali la Società ha trasmesso le istanze di deroga dai requisiti di trasparenza pre-negoziatore aventi ad oggetto strumenti non rappresentativi di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 per il mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato "MTS Italy", e in particolare le istanze relative agli ordini su strumenti obbligazionari per cui non esiste un mercato liquido, per le funzionalità *Mid Price* e *Trade Registration*, nonché per quelli di tipo *iceberg* conservati nel sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della loro divulgazione;

VISTE le *Opinion* adottate dall'ESMA, nell'ambito delle quali l'Autorità europea, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, ha espresso una valutazione di compatibilità delle proposte deroghe alla trasparenza pre-negoziatore con i requisiti enunciati al paragrafo 1, lettere a) e c), del medesimo articolo e specificati nel regolamento delegato (UE) n. 2017/583;

VISTA la nota della Banca d'Italia del 17 aprile 2019, con cui la stessa ha rilasciato l'intesa ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del TUF, rappresentando l'assenza di elementi ostativi;

RISCONTRATO che le istanze di esenzione rispettano le condizioni di cui al par. 1.1.2.5. dell'allegato alla delibera Consob n. 20448/2018, e in particolare i requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, così come dettagliato dalla relativa regolamentazione delegata;

**D E T E R M I N A:**

1. Sono approvate, con decorrenza odierna, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le deroghe alla trasparenza pre-negoziatore presentate da MTS S.p.A. con riferimento al mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato "MTS Italy" da essa gestito, aventi ad oggetto ordini su strumenti obbligazionari per cui non esiste un mercato liquido, con riferimento



alle funzionalità *Mid Price* e *Trade Registration*, nonché ordini di tipo *iceberg* conservati nel sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della loro divulgazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e articoli 4 e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2017/583.

2. La presente determinazione verrà pubblicata nel sito internet della Consob.

Il Responsabile della Divisione Mercati

Firmato digitalmente da  
Maria Antonietta Scopelliti